ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1723 del 09/04/2021
Oggetto	D.Lgs n.152/2006 e s.m.i., Parte II, Titolo III-bis - L.R. n.21/2004 e s.m.i. - DGR n.1795/2016. Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. - Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4285 del 08/08/2017 rilasciata per l'attivita' esistente IPPC di allevamento intensivo suinicolo (Punto 6.6 lettera b. dell'All. VIII alla Parte Terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sito in comune di Ravenna, localita' Castiglione di Ravenna, Via Guarniera, n.10. Aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1749 del 08/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Fabrizio Magnarello

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Fabrizio Magnarello, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS N.152/2006 E S.M.I., PARTE II, TITOLO III-BIS - L.R. N.21/2004 E S.M.I. - DGR N.1795/2016 - **AZIENDA AGRICOLA MINOTTI IVO & C. S.S. - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE N. 4285 DEL 08/08/2017** RILASCIATA PER L'ATTIVITÀ ESISTENTE IPPC DI ALLEVAMENTO INTENSIVO SUINICOLO (PUNTO 6.6 LETTERA B. DELL'ALL. VIII ALLA PARTE TERZA DEL D.LGS. 152/06 E S.M.I.) SITO IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITA' CASTIGLIONE DI RAVENNA, VIA GUARNIERA, N.10.

AGGIORNAMENTO PER MODIFICA NON SOSTANZIALE DELL'AIA N. 4285 DEL 08/08/2017

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con atto n.4285 DEL 08/08/2017 è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa al Riesame, con valenza di rinnovo, comprensiva di Modifica sostanziale dell'AIA, per lo svolgimento dell'attività IPPC di allevamento suinicolo svolta nell'installazione esistente sita in comune di Ravenna, località Castiglione di Ravenna, Via Guarniera n.10, al gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** con sede legale in Comune di Cesena, località Pioppa, via del Confine n. 5848 (P.I. 01750100404);

VISTA la comunicazione ex art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi trasmessa dal gestore Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s. (P.I. 01750100404) in data 18/02/2021 (PG/2021/26059 del 18/02/2021) tramite il Portale Regionale AIA-IPPC, per realizzazione di un'area di distribuzione carburante e relativa rete fognaria dedicata, con recapito in acque superficiali;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale" e in particolare il Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e smi in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);
- la *Legge Regionale n. 4/2018* recante la disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti;
- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404 avente per oggetto "Prevenzione e riduzione dell'inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs 59/05 e della L.R. n. 21/04", la quale fornisce gli strumenti per individuare le modifiche sostanziali e le modifiche non sostanziali delle AIA;

- la Determinazione n. 1063 del 02/02/2011 della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa della Regione Emilia Romagna, avente per oggetto "Attuazione della normativa IPPC - Indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per l'invio del rapporto annuale dei dati dell'anno 2010 tramite i servizi del portale IPPC-AIA", la quale individua come strumento obbligatorio per l'invio dei report degli impianti IPPC, da effettuare entro il mese di aprile di ogni anno, il portale IPPC-AIA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 5249 del 20/04/2012 avente ad oggetto: "Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per la trasmissione delle domande tramite i servizi del portale IPPC-AIA e l'utilizzo delle ulteriori funzionalità attivate";
- il Regolamento regionale 15 Dicembre 2017 n.3 emanato con Decreto di Giunta Regionale n. 209 del 15/12/2017, avente ad oggetto: "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue";
- il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" che introduce modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 245 del 16/03/2015 recante disposizioni in merito alle tempistiche per l'adempimento degli obblighi connessi alla relazione di riferimento;
- la Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione Europea del 15 Febbraio 2017 che stabilisce le Conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 21/02/2017;
- i documenti BREFs, o relativi Draft di revisione, Conclusioni sulle BAT (redatti ed emanati a livello comunitario e presenti all'indirizzo internet http://eippcb.jrc.es/reference/ adottato dalla Commissione Europea), che prendono in esame le specifiche attività IPPC svolte nel sito in oggetto del presente provvedimento e le attività trasversali, comuni a tutti i settori (principi generali del monitoraggio, migliori tecniche disponibili per le emissioni prodotte dagli stoccaggi, migliori tecniche disponibili in materia di efficienza energetica, ecc…); per le parti non compiutamente illustrate e approfondite dai Bref comunitari, possono essere considerati utili i documenti quali Linee guida (emanate a livello nazionale dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare);

VISTE:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare gli artt. 14 e 16 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 Ottobre 2016,* di approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto "*Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*";

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dall'incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 6602/2021, emerge che:

- in data 18/02/2021 (PG/2021/26059 del 18/02/2021) il gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** con sede legale in Comune di Cesena, località Pioppa, via del Confine n. 5848 (P.I. 01750100404) ha trasmesso, tramite Portale Regionale IPPC-AIA, la **comunicazione di modifica** dell'AIA n. 4285 del 08/08/2017 ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

 L'Azienda propone il seguente intervento riportato in sintesi:

- realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti (gasolio) per autotrazione a uso privato, interno all'installazione IPPC di allevamento suinicolo, costituito da n. 2 serbatoi da 9 mc ciascuno, su una superificie impermeabile di circa 65 mq;
- installazione di un sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'area carburanti, con posa di un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza;
- convogliamento delle acque meteoriche trattate nella rete delle acque bianche già presente, con scarico in un fosso superficiale tombato che recapita nello scolo consorziale Bevanella;

- la succitata Comunicazione si configura come modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, ai sensi delle disposizioni impartite dalla Regione Emilia Romagna con la Circolare Regionale del 01/08/2008 PG/2008/187404;
- la suddetta modifica non comporta alterazioni ambientali significative collegate allo svolgimento dell'attività IPPC autorizzata;
- la modifica proposta riguarda aspetti tecnico-gestionali e ambientali dell'installazione tale per cui, con nota PG/2021/32800 del 02/03/2021 questo Servizio ha richiesto il supporto tecnico al competente Servizio Territoriale - Unità IPPC-VIA relativamente la matrice acque di scarico;
- in data 08/03/2021 il Comune di Ravenna ha rilasciato l'Autorizzazione (Protocollo N.0046646/2021 del 08/03/2021) per l'esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti ad uso Privato su area Privata, sito in Ravenna, località Castiglione, via Guarniera n. 10, di proprietà dell' AZIENDA AGRICOLA MINOTTI IVO & C S.S. Società Agricola, con sede in Cesena (FC) via Del Confine n.5840, P.I. 01750100404, avente la seguente composizione:

 - n. 1 colonnina a singola erogazione di gasolio collegata ad un serbatoio metallico fuori terra di tipo Diesel Tank Fuel Orizzontale della capacitò di mc. 9 ad uso autotrazione;

 - n. 1 colonnina a singola erogazione di gasolio collegata ad un serbatoio metallico fuori terra di tipo Diesel Tank Fuel Orizzontale della capacitò di mc. 9 ad uso agricolo
- in data 22/03/2021 è stato acquisito da questo SAC di Ravenna la relazione tecnica del Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna (PG/2021/44492 del 22/03/2021), dalla quale emergono le seguenti considerazioni:
 1. le acque meteoriche di dilavamento dell'area carburanti, attraverso la rete fognaria dedicata, saranno convogliate al sistema di trattamento in continuo consistente in un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza di volume pari a 1,5 mc, con caratteristiche conformi alle norme UNI EN 858;
 2. acque meteoriche dell'area carburanti sono classificate come acque reflue di dilavamento ai sensi della DGR 286/05;
 3. il dimensionamento del pozzetto disoleatore è conforme a quanto previsto dalla DGR 1860/06, in relazione alla superficie scolante e alla tipologia delle acque reflue di dilavamento da trattare;
 4. le acque di dilavamento trattate, previo passaggio dal pozzetto ufficiale di prelevamento posto a valle del disoletore, scaricheranno in acque superficiali attraverso rete fognaria bianca esistente dell'allevamento;
- in data 29/03/2021 il SAC di Ravenna ha richiesto con nota PG/2021/48571 del 29/03/2021, la trasmissione di copia del versamento delle spese istruttorie, relative alla comunicazione di modifica non sostanziale che richiede l'aggiornamento dell'atto, pari ad euro 250,00 ai sensi del tariffario AIA Allevamenti. Per cui il gestore ha provveduto alla presentazione di copia del versamento delle spese istruttorie dovute effettuato in data 01/04/2021;
- l'Azienda ha provveduto alla presentazione delle relazioni annuali (Report), contenenti la descrizione delle attività di monitoraggio effettuate e dei relativi risultati, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. parte seconda, titolo III-bis;
- il presente atto si configura come aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 4285 del 08/08/2017;

CONSIDERATO che il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente anche nel caso in cui non vengano esplicitamente riportate o sostituite da prescrizioni del presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 29-quater del D.Lgs n. 152/2006 e smi, i termini di conclusione del procedimento per il rilascio di AIA sono fissati pari a 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Collaboratore Tecnico Professionale individuato nella pratica ARPAE del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

Su proposta del responsabile del procedimento,

DISPONE

1. **di considerare** la modifica proposta in data 18/02/2021 dal gestore **Azienda Agricola Minotti Ivo & C. s.s.** con sede legale in Comune di Cesena, località Pioppa, via del Confine n. 5848 (P.I. 01750100404) come **MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA n. 4285 del 08/08/2017** ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;
2. **di aggiornare** l'AIA n. 4285 del 08/08/2017 in relazione all'intervento di realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti (gasolio) per autotrazione a uso privato e relativa linea di trattamento degli scarichi come illustrato nella documentazione allegata alla comunicazione di modifica presentata (PG/2021/26059 del 18/02/2021) descritto in sintesi nelle premesse del presente provvedimento.
3. **di stabilire che il gestore è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni**:
 a) lo scarico delle acque reflue di dilavamento , nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella n. 3, Allegato n.5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
 b) dovrà essere eseguito con cadenza almeno annuale un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella n. 3, Allegato n.5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali). I parametri da ricercare sono: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;
4. **di aggiornare** l'AIA n. 4285 del 08/08/2017 in relazione alla modifica, già citata nelle premesse del presente provvedimento, come di seguito riportato:
 a) Quanto descritto nell'Allegato - Sezione C – Capitolo C2 - "a) Scarichi idrici" **viene implementato** con quanto di seguito riportato:

 - Acque meteoriche di dilavamento da area carburanti: derivano dall'area carburanti ad uso privato interna all'allevamento, e recapitano nella rete di raccolta acque bianche previo trattamento con disoleatore e recapito finale in corpo idrico superficiale;

 L'Azienda ha provveduto alla realizzazione di un'area dedicata al rifornimento di carburante (gasolio) per autotrazione ad uso privato. L'area ha una superficie di circa 65 mq, ed è composta dalla posa in opera di n. 2 cisterne di gasolio aventi capacità di 9 mc ciascuna. Le acque ricadenti su tale area, configurandosi come acque meteoriche di dilavamento ai sensi della DGR 286/05, vengono trattate in un pozzetto disoleatore prima di confluire nella rete di acque bianche aziendale. La rete di trattamento è quindi costituita da un pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza avente capacità utile di 1,5 mc e caratteristiche conformi alle norme UNI EN 858, oltre che da un pozzetto di campionamento ufficiale posto subito a valle del trattamento, prima del punto di scarico nella rete delle acque bianche.

 Il dimensionamento del pozzetto disoleatore è conforme a quanto previsto dalla DGR 1860/06, in relazione alla superficie scolante e alla tipologia delle acque reflue di dilavamento da trattare.
5. **di implementare le prescrizioni** riportate nell'Allegato - Sezione D – al paragrafo "D.2.5 – Emissioni in acqua" con quanto di seguito riportato:
 - lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, dovrà essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella n. 3, Allegato n.5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali);
 - dovrà essere effettuata una periodica manutenzione al disoleatore, al fine di mantenere efficiente il sistema di depurazione, anche il pozzetto di campionamento dovrà essere sottoposto a manutenzione in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e dovrà essere assicurata la presenza di idonei strumenti per la sua apertura §(chiavi, paranchi, ecc). Le manutenzioni dovranno essere registrate.
 - dovrà essere eseguito con **cadenza almeno annuale** un campionamento rappresentativo delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella n. 3, Allegato n.5, alla Parte Terza

del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali). I parametri da ricercare sono: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali;

- per campionamento rappresentativo, nel caso specifico si propone di eseguire più campioni istantanei prelevati in un arco di tempo ravvicinato re loro (es. un aliquota da 1 litro circa ogni 5/10 minuti) per la durata dello scarico (o per un tempo ritenuto significativo dalla ditta per la rappresentatività delle acque reflue scaricate) al fine di eseguire successivamente un unico acampione medio (almeno 2 litri) dalle aliquote prelevate in maniera istantanea. La modalità di campionamento sopra proposta o quella che la ditta ritiene più pertinente, dovrà essere riportata in un idoneo verbale di prelevamento. I Rapporti di Prova dovranno essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e presentati in allegato al Report annuale;

6. **di implementare il Piano di Monitoraggio e Controllo** riportato nell'Allegato - Sezione D – al paragrafo D.3, con quanto di seguito riportato:

1.3 Sistema Idrico			
Azione Di Verifica	**Metodo**	**Frequenza**	**Unità di misura**
Analisi acque di dilavamento area carburanti	Campionamento delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella n. 3, Allegato n.5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (scarico in acque superficiali). I parametri da ricercare sono: Solidi sospesi totali, COD, Idrocarburi totali	Annuale	/
Controllo disoleatore e pozzetto di campionamento	Verifica visiva dello stato di pulizia ed efficienza. Eventuale intervento di manutenzione/pulizia. Registrazione interventi	Verifica visiva annuale e registrazione in caso di intervento	/

- **Metodiche analitiche verifica di conformità rispetto dei limiti di emissione ed incertezza delle misurazioni.**

Parametro	Metodo Analitico
Solidi Sospesi Totali	APAT CNR IRSA 2090B Man 29/2003
COD	ISO 15705 2002 APAT CNR IRSA 5130-1 Man 29/2003
Idrocarburi Totali	APAT CNR IRSA 2030 B2 Man 29/2003

Per ogni misura di inquinante e/o parametro di riferimento effettuata deve essere reso noto dal laboratorio il sistema di misura e l'incertezza associata con un coefficiente di copertura pari almeno a 2 volte la deviazione standard (P95%) del metodo utilizzato.

Per la verifica delle caratteristiche, al di là di quanto indicato nella colonna "Metodo analitico" della tabella precedente, possono essere utilizzati metodi normati quali:

- Metodiche previste nel Decreto 31 gennaio 2005 "Emanazione di linee Guida per l'individuazione e l'utlizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. n. 152/2006 e smi;
- Manuale n° 29/2003 APAT/IRSA-CNR;
- Metodi normati emessi da Enti di formazione UNI/Unichim/UNI EN, ISO, ISS (Istituto Superiore Sanità), Standard Methods for the examination of water and waste water (APHA-AWWA-WPCF).

In relazione a quanto sopra indicato, è fatto salvo che indipendentemente dalla fonte o dal contesto in cui il metodo viene citato o indicato, deve essere sempre presa a riferimento la versione più aggiornata. Parimenti, la stessa valutazione deve essere fatta in ordine all'emissione di un nuovo metodo emesso dall'Ente di normazione e che non viene sempre recepito in tempo reale dai riferimenti normativi.
I metodi utilizzati alternativi e/o complementari ai metodi ufficiali devono avere un limite di rilevabilità complessivo che non ecceda il 10% del valore limite stabilito. I casi particolari con l'utilizzo di metodi con prestazioni superiori al10% del limite devono essere preventivamente concordati con ARPAE.

Quando viene utilizzato un metodo interno deve essere specificato il metodo ufficiale di riferimento e la modifica apportata a tale metodo.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso, oltre alle condizioni di assetto dell'impianto durante l'esecuzione del rilievo se pertinenti; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura per il confronto con il limite stabilito.

Per quanto concerne i metodi presentati dal laboratorio di riferimento nel Piano di Monitoraggio, si ribadisce che al momento della presentazione dei rapporti di prova relativi a quanto previsto nel Piano stesso, dovrà essere data evidenza dell'incertezza estesa associata al dato analitico. Si rammenta altresì che l'incertezza estesa deve essere compatibile con i coefficienti di variazione (Cv) di ripetibilità indicati nei Metodi ufficiali.

Il criterio decisionale per l'analisi di conformità al valore limite di emissione in funzione dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato della Misurazione ± Incertezza di Misura") è il seguente:

- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al valore limite autorizzato (VLE);
- il risultato di un controllo risulta CONFORME quando l'estremo superiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE ma la misura rilevata è sotto il VLE;
- il risultato di un controllo è da considerarsi NON conforme, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta inferiore al VLE e la misura rilevata è sopra il VLE; in questo caso si dovrà procedere ad una analisi di conformità del risultato come indicato nella linea guida ISPRA 52/2009 "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura".
- Il risultato di un controllo risulta NON conforme quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura risulta superiore al VLE. ARPAE ST per la valutazione dei propri dati analitici si è dotata di una specifica Linea Guida: "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT).

ARPAE per i propri dati analitici è dotata di una specifica Linea Guida: "Criterio decisionale per l'analisi di conformità ad un limite di legge in funzione dell'incertezza di misura" (LG 20/DT).

7. **confermare** tutte le restanti condizioni e prescrizioni impartite con provvedimento n. 4285 del 08/08/2017;
8. **di mantenere fissato il termine di validità della autorizzazione** n. 4285 del 08/08/2017 **al 08/08/2027,** ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 46/2014, fatta salva la facoltà di questa Agenzia di avviare di sua iniziativa un riesame alla data del previsto rinnovo;
9. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di AIA al SUAP territorialmente competente per la comunicazione al gestore interessato.

 Copia del presente provvedimento è altresì trasmesso, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. **di rendere noto che**, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2 e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della L.R. n. 21/2004 e s.m.i., copia dell'AIA (e di qualsiasi suo successivo aggiornamento) è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (http://ippc-aia.arpa.emr.it), sul sito web istituzionale di questa Agenzia (www.arpa.emr.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;
11. **di dare atto** che, contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;

DICHIARA che:

12. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Fabrizio Magnarello

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.